

Raffaele Savigni

**Convivialità e vita sociale in alcuni documenti del medioevo lucchese\***

[A stampa in "Bollettino dell'Accademia lucchese di scienze, lettere e arti", VIII/2 (1997), pp. 7-11 © dell'autore  
– Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Negli ultimi anni diverse ricerche hanno illustrato gli atteggiamenti dell'uomo medievale di fronte al cibo, evidenziando il significato dei banchetti come momento altamente simbolico di «sociabilità», tanto per i laici quanto per i chierici, le comunità religiose e le congregazioni miste di laici ed ecclesiastici, e anche la loro frequente utilizzazione «ideologica» al fine di ribadire determinati diritti patrimoniali e giurisdizionali di episcopati, canoniche, chiese e monasteri nei confronti di altri enti ecclesiastici ad essi subordinati o di livellari coltivatori<sup>1</sup>. Le fonti lucchesi dei secoli XII e XIII precisano spesso il contenuto del pasto (*comestio*) che il proprietario (laico od ente ecclesiastico) era tenuto a corrispondere al livellario o al suo rappresentante che gli portava annualmente il canone (in genere grano e miglio, rispettivamente in agosto ed in settembre): nella maggioranza dei casi sono menzionati esplicitamente solo il pane ed il vino<sup>2</sup>, ovvero pane, vino e formaggio<sup>3</sup>, e in qualche caso anche cipolle<sup>4</sup> o carni<sup>5</sup>, ma viene utilizzato anche il termine generico *companaticum*<sup>6</sup>. Talora, in documenti relativi all'abbazia di Pozzeveri (o alla canonica di S. Martino), si precisa che il lavoratore avrà accesso allo stesso cibo servito quel giorno ai monaci (od ai canonici)<sup>7</sup>, oppure ai conversi<sup>8</sup>; ed in un documento del 1216 è previsto che il lavoratore che porterà il grano al monastero riceverà, oltre al pane ed al vino, il cibo eventualmente preparato quel giorno dalla cucina monastica, oppure œcio o cipolle<sup>9</sup>. In altri casi invece le *comestiones* vengono indicate accanto alle altre rendite in natura che il proprietario di un terreno riceve dall'affittuario<sup>10</sup>.

---

\* Abbreviazioni: AAL= Archivio Arcivescovile di Lucca; ACL= Archivio Capitolare di Lucca; ASL= Archivio di Stato di Lucca; RCL= *Regesto del Capitolo di Lucca*, a cura di P. Guidi-O. Parenti, voll. I-IV, Roma 1910-1939. Per un inquadramento generale e per indicazioni bibliografiche complessive sulla storia lucchese dell'età medievale mi sia consentito un rinvio al mio volume *Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo II (+ 1086) a Roberto (+ 1225)*, Lucca 1996.

<sup>1</sup> Cfr. M. Montanari, *Il pranzo dei canonici*, in Id., *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari 1988, pp. 105-123, che analizza una controversia (esplosa nel 1198) tra il vescovo ed i canonici della diocesi imolese, nell'ambito di un'indagine complessiva sui comportamenti alimentari dell'uomo medievale (cfr. anche Id., *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Roma-Bari 1993).

<sup>2</sup> AAL, + G 88, 1192 aprile 30; ++ D 55, 1257 settembre 29; ASL, *Spedale*, 1270 luglio 19 (chi porterà la *blavam* al presbitero Giunta del fu Martino riceverà «duos panes valentes duobus denariis et vinum convenienter annuatim» e passim); ASL, *Beneficiati*, F 62/1, 1276 febbraio 21: «unum panem et de vino ad bibendum convenienter».

<sup>3</sup> ACL, D 169, 1216 aprile 25 (la canonica di S. Martino); AAL, \* S 54, 1220 agosto 11: «unum panem convenienter et caseum et vinum»; ++ D 55, 1233 gennaio 27 (l'episcopato offrirà «panem unum et caseum et vinum»).

<sup>4</sup> AAL, + L 73 g, 1201 ottobre 6: Lammarello tintore darà «panem et vinum et cepas vel caseum ad manducandum convenienter» a chi porterà la *blavam* nella sua casa di Lucca. Cfr. ASL, *Certosa*, 1247 febbraio 16 (Federigo del fu Porciello offrirà «unum panem et caseum vel cope (sic) et vinum reducenti granum et reducenti milium»).

<sup>5</sup> ACL, A 22, 1216 marzo 10 (il canonico Ubaldo offrirà un pasto a base di pane, vino e carni o altro).

<sup>6</sup> RCL I n. 1796, 1198 agosto 26, p. 245 (chi porterà la *blavam* all'abbazia di Pozzeveri avrà «panem et vinum et companaticum cum rectitudine»); AAL, + R 25, 1204 settembre 16 (Lammarello offrirà «panem et vinum et caseum vel aliud companaticum»); ACL, B 20, 1211 dicembre 24: chi porterà la rendita dovuta presso la canonica di S. Martino avrà «panem et vinum et companaticum».

<sup>7</sup> RCL I n. 1744, 1195 agosto 13, p. 200: «habendo comedere uni persone de illo, quod tunc ibi erit preparatum»; n. 1750, 1195 dicembre 7, pp. 206-207: «comestio... de illo ferculo, quod tunc preparatum fuerit pro familia»; ACL, P 59, 1207 agosto 8: «comestiones de eo quod in ipsa ecclesia fuerit»; P 51, 1207 agosto 26 (S. Martino);

<sup>8</sup> ACL, T 127, 1205 settembre 23: in agosto e in settembre verranno corrisposte due *comestiones* per due persone «de illo quod habebunt tunc conversi dicte abatie sine fraude».

<sup>9</sup> ASL, *Spedale*, 1216 novembre 8.

<sup>10</sup> ASL, *S. Maria Corte Orlandini*, 1218 febbraio 11: «Item recipio... unum passioraticum et comestiones et carnes in duobus modis».

Se i funerali di una persona erano spesso accompagnati - sulla scia di un uso già attestato nell'antichità - da un pasto offerto dagli eredi ai loro parenti e conoscenti ed ai poveri<sup>11</sup>, altre distribuzioni di cibo venivano effettuate, a favore dei poveri, in occasione della celebrazione dell'anniversario di un benefattore defunto. Ad esempio il giorno anniversario del canonico Tolomeo il Capitolo di S. Martino nutrirà ventiquattro poveri (un numero chiaramente simbolico, secondo una tradizione di carità ritualizzata documentata sin dall'VIII secolo)<sup>12</sup>; e nel corso del XIII secolo viene sempre più spesso destinata, nei lasciti *pro remedio animae*, una certa somma di denaro per l'acquisto di cibo da assegnare ai poveri. Nel 1313 il testamento di Bonaventura detto Turello, figlio del fu Guido Arcadipane, destina alla *processio sancti Vultus de Lucha* una rendita annua di ventidue staia e mezzo di grano, a condizione che gli operai di tale istituzione la utilizzino per preparare del pane da distribuire tra i poveri mendicanti per il bene della sua anima<sup>13</sup>; mentre nel 1327 un lascito a favore della *societas Crucis* è destinato a garantire il sostentamento ai carcerati<sup>14</sup>. Un più evidente significato giurisdizionale era connesso ai pasti tradizionalmente spettanti al clero della cattedrale, talora in connessione con la partecipazione liturgica a determinate celebrazioni, proprie delle singole chiese cittadine, o comunque in virtù dei diritti della *ecclesia matrix*<sup>15</sup>. Nel 1216 i canonici rivendicano dinanzi alla curia cittadina dei treguani la corresponsione da parte dell'episcopato di un certo numero di *comestiones* dovute, a loro parere *de iure* (e non solo *per gratiam*, ossia a discrezione del vescovo, come sosteneva la controparte), e non più corrisposte da parecchi anni): essi sottolineano l'antichità della consuetudine («iam sunt anni centum et plus quod consuetum fuit quod episcopatus et episcopus qui pro tempore residebat in episcopatu dare consuevit comestiones septem canonacis et familie et scole singulis annis»), e chiedono un corrispettivo monetario per i pasti non corrisposti, mentre l'avvocato del vescovo sottolinea il carattere grazioso e non obbligatorio (*per gratiam* e *de facto*, non *de iure*) di tali *comestiones*, ricollegandole piuttosto all'effettiva celebrazione di una Messa solenne da parte del vescovo (escludendo quindi i periodi di interdetto o di assenza del presule) ed alla relativa partecipazione dei canonici ai riti liturgici<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. P. Dubuis, *Repas funéraires, économie familiale et solidarité paroissienne*, in *La parrocchia nel Medioevo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani e V. Pasche, Roma 1995, pp. 279-303, che rileva l'opposizione del clero francese del XIII secolo a questi pasti consuetudinari, da esso non controllati.

<sup>12</sup> ACL, E 121, 1215 aprile 6. Cfr. B. Andreolli, *Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei secoli VIII-XI*, Bologna 1983, pp. 95-112; A. Tilatti, *Il testamento come fonte per la storia sociale e religiosa del Medioevo*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», n. s. 41 (1992), pp. 31-36, partic. 35, il quale rileva il prevalere, fino al XII-XIII secolo, di una «beneficienza ritualizzata e liturgica».

<sup>13</sup> ASL, *Opera di S. Croce*, 1313 settembre 13: «Ita tamen et sub suprascripta conditione quod operarii dicte processionis qui pro tempore fuerint teneantur et debeant de ipso tali grano fieri facere panem annuatim et illum pro remedio mee anime dare et distribuere inter pauperes mendicantes prout eis utilius et salubrius videbitur pro remedio mee anime». Qualora la *processio* non venga effettuata o venga sciolta tale rendita passerà all'Opera di S. Martino, il cui operaio dovrà «annuatim fieri facere staria duodecim panis cocti de grano et illum dare et dispensare pauperibus et miserabilibus personis».

<sup>14</sup> ASL, *Compagnia della Croce*, 1327 marzo 4. A Padova la congregazione del clero urbano distribuisce pane, vino, carne tra i carcerati (cfr. A. Rigon, *Clero e città*, Padova 1988, p. 174).

<sup>15</sup> Cfr. ASL, *S. Maria Forisportam*, 1205 aprile 13: il priore ed un canonico della chiesa di S. Maria Forisportam chiesero agli *scolares* S. Martini «si ipsi vellent ipsam comestionem petere pro consuetudine. Tunc unus ex predictis scolaribus nomine Cappellanus respondit et dixit quod volebat quod dictus prior daret eis comestionem sicuti alie ecclesie dant. Tamen dixit quod si non daret non facerent inde questionem», ove alla riaffermazione - in via di principio - di un diritto consuetudinario si accompagna una certa disponibilità a lasciarlo di fatto decadere (forse in cambio della corresponsione di una somma *una tantum*, come viene precisato in altre occasioni).

<sup>16</sup> ACL, I 123, 1216 aprile 22: «Dicit Saracenus quod episcopus in die Ascensionis Domini consuevit canere sollempnem offitium in ecclesia sancti Johannis vel sancte Reparate et Missam et canonici et scola sunt cum eo et propterea dat eis comestionem ex gratia et illo die de quo petitio facta est de Ascensione episcopus Missam non dixit nec canonaci nec scola ibi fuerunt cum eo... Dicit Saracenus quod canonaci et scola non iverunt nec dedit eis episcopus comestionem nisi prius invitaverit eos vel fecit invitari ex gratia et quocumque tempore data fuit comestio data fuit ex gratia et caritative et non nisi cantaret episcopus missam sollempniter ut dictum est supra». Accogliendo in definitiva le richieste dei canonici, i treguani decidono (sia pure riservandosi un ulteriore esame

Una fonte lucchese del 1157 attesta il possibile uso di questi momenti conviviali in un contesto non più controllato dall'autorità ecclesiastica, ma caratterizzato da una componente «ludica», e forse anche dal riemergere di alcuni aspetti propri di una cultura folklorica di lunga durata<sup>17</sup>. Gli uomini della cappella di S. Concordio di Moriano dichiarano di voler superare i contrasti col clero locale, e promettono di obbedire d'ora innanzi al vescovo Gregorio ed al pievano di Sesto, di non commettere violenze contro il clero ed i luoghi sacri e di non partecipare a banchetti in occasione della festività di Ognissanti o dell'ingresso di un nuovo presbitero, chierico od oblato:

Insuper iuramus quod de inc (sic) in antea per datam sententiam Gregorii episcopi et plebani de Sexto non manumettemus presbiteros vel clericos vel offertos illis ecclesie sancti Concordii infra cimiterium et extra cimiterium et nec predam facere infra cimiterium et extra cimiterium vel ubicumque sunt neque violenter tollemus eius claves neque accipiemus comestionem in festivitate omnium sanctorum neque vinum in gioco qui vulgo cantecole vocatur. Insuper iuramus quod non debemus requirere vel accipere comestionem de intramento alicuius sacerdotis vel sacerdotum vel clerici vel offerri predicte ecclesie S. Concordii<sup>18</sup>

Le festività religiose e l'elezione di un nuovo rettore rappresentavano evidentemente, agli occhi della popolazione locale (o comunque di gruppi di laici) occasioni utili per realizzare forme di sociabilità all'insegna di un senso assai vivo, e per certi aspetti «laico», della festa e del gioco<sup>19</sup>: l'uso del volgarismo *cantecole* (non segnalato nel recente e prezioso lavoro di Larson)<sup>20</sup> è la spia del carattere «popolare» di un gioco che peraltro sembra richiamare una consuetudine praticata anche tra chierici (nella forma di una gara a chi più bevesse, condannata dal c. 15 del concilio Lateranense IV del 1215)<sup>21</sup>. Da parte sua la tradizione canonistica ribadisce non solo il rifiuto (confermato a metà del XIII secolo dal canone 7 della sinodo lucchese di Guercio, poi ripreso dal canone 10 della sinodo di Enrico del Carretto) di quella pratica diffusa che consisteva nell'offerta di una *comestio* da parte dei rettori neoeletti «pro suo ingresso»<sup>22</sup>, ma anche la condanna di quei gesti violenti che sembrano voler esprimere, in forma per così dire ritualizzata, una volontà di partecipazione popolare all'insediamento del nuovo rettore. L'episodio del 1157 sembra riflettere il tentativo dei parrocchiani laici di riprodurre su scala locale - con qualche differenza - una prassi attestata (perlomeno in alcune diocesi) in occasione delle elezioni episcopali, per iniziativa non tanto dell'alta aristocrazia cittadina, che si contendeva l'onore di servire il pranzo d'ingresso del nuovo presule<sup>23</sup>,

---

della questione per quanto riguarda i patti da osservare in futuro) che il vescovo dia ai canonici dieci lire come corrispettivo delle «comestiones» da lui non offerte secondo la consuetudine.

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio i banchetti e le «bevute» menzionate da Tacito, *Germania* 22,1 (ed. L. Canali, Roma 1983, p. 68): «Diem noctemque continuare potando nulli probrum»; e le considerazioni di O. Murray, *L'uomo e le forme della socialità*, in *L'uomo greco*, a cura di J.P. Vernant, Roma-Bari 1997 (II ed.), pp. 219-256; P. Veyne, *Il pane e il circo*, Bologna 1984; Id., *La società romana*, pp. 220-221

<sup>18</sup> ASL, *Archivio dei Notari*, 1157 giugno 30. L'episodio è citato anche da C. Wickham, *Comunità e clientele nella comunità del XII secolo*, Roma 1995, pp. 178-179, che legge però *canterale*.

<sup>19</sup> Sulla problematica storiografica relativa alla dimensione «ludica» cfr. in generale A. Rizzi, *Ludus/Ludere. Il gioco nell'Italia dei Comuni*, Roma 1995; sui giochi a Lucca in età moderna, cfr. *Alcuni giuochi a Lucca al tempo della Repubblica*, a cura di G. Lera, Lucca 1981.

<sup>20</sup> P. Larson, *Glossario diplomatico toscano avanti il 1200*, Firenze 1995.

<sup>21</sup> Cfr. *Conc. Later. IV, c. 15*, in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna 1973, p. 242: «Unde illum abusum decernimus penitus abolendum, quo in quibusdam partibus ad potus aequales suo modo se obligant potatores, et ille iudicio talium plus laudatur, qui plures inebriat et calices faecundiores exhaurit», e le osservazioni di M. Maccarrone, «*Cura animarum*» e «*parochialis sacerdos*» nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). *Applicazioni in Italia nel secolo XIII*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia, I, Roma 1984, p. 143: «Faceva parte di quello spirito di fraternità sacerdotale, che animava le associazioni di chierici specie di oltre-alpi, poiché non pare fosse comune in Italia».

<sup>22</sup> Su questi atti sinodali (che condannano anche, rispettivamente al c. 9 e al c. 12, la concessione di benefici ecclesiastici «de laicali manu vel per violentiam»), cfr. l'analisi comparata di R. Manselli, *La sinodo lucchese di Enrico Del Carretto*, in *Miscellanea G. G. Meerssenan*, I, Padova 1970, pp. 197-246.

<sup>23</sup> Cfr. Ronzani, «*Figli del Comune*» o fuorusciti? *Gli arcivescovi di Pisa di fronte alla città-stato tra la fine del Duecento e il 1406*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del VII Convegno di

quanto della popolazione urbana in genere, che assaliva la sede del neoletto per impadronirsi di parte dei suoi beni, in una sorta di saccheggio rituale, con sospensione delle regole ordinarie<sup>24</sup>.

Il pasto comune rappresentava inoltre un momento altamente simbolico nella vita delle diverse *fraternitates* operanti nella diocesi lucchese. Nell'obituario pesciatino (trasmesso dal Codice 530 della Biblioteca Capitolare di Lucca, proveniente dall'abbazia di Pozzeveri) la convinta difesa dell'usuale pasto comune consumato dai membri della locale *fraternitas* al termine delle loro riunioni periodiche, subito dopo la comunione eucaristica, sembra rappresentare la risposta a disapprovazioni e critiche, ed al tempo stesso il tentativo di attribuire un significato spirituale più alto ad una prassi difficile da sradicare<sup>25</sup>.

Un carattere più decisamente profano sembra attribuibile non solo al mondo della taverna, che all'interno del villaggio sembra costituire un polo di aggregazione sociale alternativo alla chiesa<sup>26</sup>, ma altresì a quei momenti «ludici» connessi al periodo del Carnevale (le cui valenze culturali sono state studiate per quanto riguarda il tardo Medioevo fiorentino, e con particolare, attenzione agli aspetti socio-antropologici, da A. Ciappelli)<sup>27</sup> che vengono menzionati solo di sfuggita nella documentazione. Se in diversi casi il Carnevale è richiamato per indicare una scadenza contrattuale<sup>28</sup>, in un documento del 1213 è prevista la consegna, a titolo di canone, di due galline «in carnelevare»<sup>29</sup>, mentre nel 1284 è menzionata, tra i confini di una selva ubicata nel territorio di Tramonte di Brancoli, oltre il rio Vinchiana, la «summitas montis ubi illi de Tramonte faciunt carnelevare»<sup>30</sup>.

Sia pure in un contesto segnato dalla scarsità e laconicità delle fonti utilizzabili, si può quindi intravedere qualche traccia di un modo di vivere la festa non sempre riconducibile entro gli schemi della cultura ecclesiastica ufficiale.

---

storia della Chiesa in Italia, II, Roma 1990, p. 830. A Firenze il vescovo, dopo il suo ingresso in città, pranzava con la badessa del monastero di S. Pier Maggiore, e qualche giorno dopo con i Visdomini nel monastero episcopale di S. Miniato al Monte (G. Dameron, *Conflitto rituale e ceto dirigente fiorentino alla fine del Duecento: l'ingresso solenne del vescovo Jacopo Rainucci nel 1286*, in «Ricerche storiche», 20 (1990), pp. 263-286.

<sup>24</sup> C. Ginzburg, *Saccheggi rituali. Premesse ad una ricerca in corso*, in «Quaderni storici», n. 65, a. 22 (1987), pp. 615-636; A. Paravicini Bagliani, *Il corpo del papa*, Torino 1994, pp. 145 sgg.; S. Bertelli, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, II ed., Firenze 1995, pp. 39-57.

<sup>25</sup> BCL, Cod. 530, f. 50v: «Moveat fortasse aliquos / huius reprehensionis quaestio et iaculo mordacitatis / quos non debent indiscrete feriunt dicentes / indignum esse fratres qui sic conveniunt antequam rece/dant corporaliter refici. Quibus inter multa alia / que rationabiliter contra illos dici possunt hoc illi (sic) responsum sufficiat. Non indignum sed equum / et iustum est ut qui ex tam diversis et longis locis pro Dei / amore et fraterna caritate conveniunt cibo ani/me satiati ad propria redeant corporis alimento refecti. / Exemplo enim Salvatoris nostri probatur non rectum esse quod di/cunt quia misericordia commotus turbas multotiens sa/tiavit ne deficerent in via. Huius ergo auctori/te confirmati dicimus non vitiosam esse talem refectio/nem sed caritate verissime prehornatam», che intende evitare interpretazioni arbitrarie della precedente affermazione secondo cui si deve preparare «fratribus et pauperibus et hospitibus / non prandium sed refectio/nem: non saturitatem sed corporis sustentationem» (f. 50r). Cfr. A. Spicciani, *Pescia e la Valdinevole nella storia religiosa ed ecclesiastica del XII secolo*, in *Pescia e la Valdinevole nell'età dei Comuni*, Pisa, ETS, 1995, pp. 139-164, partic. p. 145: «La pratica di consumare il pasto insieme...doveva aver suscitato disapprovazioni e critiche poiché i confratelli difendono con calore questa loro usanza...».

<sup>26</sup> Cfr. G. Cherubini, *Parroco, parrocchie e popolo dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Pievi e parrocchie*, pp. 351-413, partic. 389, che rinvia agli studi di G. Le Bras. Diversi documenti attestano l'attività dei tavernieri lucchesi e l'esistenza di una loro associazione o *universitas* (cfr. ad esempio ASL, *Spedale*, 1280 ottobre 30).

<sup>27</sup> Cfr. G. Ciappelli, *Carnevale e Quaresima: rituali e spazio urbano a Firenze (sec. XIII-XVI)*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 141-157. Sull'utilizzazione del Carnevale come «supercodice» comune ai diversi gruppi sociali in conflitto e come momento di esplosione dei conflitti sociali nella Francia del '500, cfr. E. Le Roy Ladurie, *Il Carnevale di Romans*, trad. it., Milano 1981.

<sup>28</sup> Cfr. AAL, \* Q 46, 1152 gennaio 15 (carnelasciare); ASL, *S. Ponziano*, 1208 febbraio 7; ACL, LL n. 21, c. 96v, 1246 settembre 10 (citato in G. Concioni-C. Ferri-G. Ghilarducci, *Arte e pittura nel Medioevo lucchese*, Lucca 1994, p. 105: «dehinc ad proximum carnelevare»)

<sup>29</sup> *Archivio dei Notari*, 1213 febbraio 11: «Et insuper dare debent eis omni anno in carnelevare Luce ad domum eorum habitationis duas gallinas rationabiliter bonas».

<sup>30</sup> ASL, *Opera di S. Croce*, 1284 giugno 22.

